

2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TARANTO

n. 2257

n. 7487

11

Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:

- | | | |
|-------------------|-----------|--------------|
| 1) dott. Marcello | DIOTAIUTI | Presidente |
| 2) dott. Stefania | D'ERRICO | Giudice est. |
| 3) dott. Patrizia | NIGRI | Giudice |

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 6016 del Ruolo Generale anno 2011, rimessa al Collegio per la decisione in data 28.01.2016 avente ad oggetto: "Divorzio contenzioso-Scioglimento matrimonio"

TRA

[Redacted names]

- RICORRENTE -

E

[Redacted names]

- RESISTENTE -

NONCHE'

Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto

-INTERVENUTO EX LEGE-

Conclusioni delle parti: [Redacted] per il ricorrente, [Redacted] "precisa per proprie conclusioni come da atto introduttivo e successive memorie integrative intendendosi le stesse qui integralmente riportate e trascritte". [Redacted] in sostituzione [Redacted], per la resistente, sig.ra [Redacted] la quale "precisa le proprie conclusioni a favore della sig. [Redacted]"

riportandosi integralmente alla comparsa di costituzione del 07.02.2012 nonché a tutti gli altri atti successivi in difesa della propria assistita chiedendone l'integrale accoglimento.".

Conclusioni del p.m.: intervenuto in data 05 febbraio 2016, concludeva per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Motivi della decisione: fatto e diritto

Con ricorso depositato in data 18.11.2011 il sig. [redacted], esponendo di aver contratto matrimonio in data 18.08.1987 ([redacted]) che dall'unione nascevano i figli Ferrieri ([redacted]) che in data 15.06.2006, il Tribunale di Taranto omologava la separazione personale dei coniugi; che nel prosieguo la resistente aveva intrapreso una relazione con altro uomo, il quale si era trasferito stabilmente presso l'immobile coniugale; che dall'epoca della comparizione ex art. 711 c.p.c., i coniugi avevano vissuto separatamente senza aver mai ripreso la convivenza; concludeva domandando pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il coniuge [redacted] essendone maturati i presupposti di legge; revocarsi l'assegnazione della casa coniugale disposta in favore della resistente, nonché l'assegno di mantenimento posto a carico del deducente ed in favore della moglie, in conseguenza del venir meno dei presupposti che avevano legittimato la disposizione di tale obbligo, nonché in relazione alle intervenute modifiche reddituali delle parti; domandava, infine, porsi a carico di esso ricorrente ed in favore dei figli maggiorenni, l'obbligo al mantenimento degli stessi, versando il contributo pari ad € 133,00 per ognuno degli aventi diritto; vinte le spese di giudizio.

Il Presidente del Tribunale, letto il ricorso, fissava l'udienza del 06.03.2011 per la comparizione personale dei coniugi, assegnando al ricorrente termine fino al 02.01.2012 per la notificazione del ricorso e del decreto, ed al coniuge convenuto termine sino al 07.02.2012 per deposito memoria difensiva e documenti; invitava, peraltro, le parti a depositare le rispettive dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni

Con memoria di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva in giudizio la sig.ra [redacted] la quale, nella generale impugnativa di quanto dedotto dal ricorrente, dichiarava, tuttavia, di non opporsi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio; contestava, in particolare, quanto dedotto da controparte in merito alla asserita convivenza della stessa con altro uomo e si opponeva, altresì, alla richiesta del ricorrente di revoca dell'assegno di mantenimento in favore di essa resistente, attesa la sostanziale mancanza di redditi da parte della beneficiaria, la quale continuava a svolgere, come pure aveva fatto in epoca matrimoniale, soltanto lavori saltuari ed occasionali; chiedeva, dunque, al Giudice adito, con domanda riconvenzionale, di obbligare il ricorrente a corrispondere l'assegno divorzile, quantificandolo in € 250,00 mensili;

assegnare alla stessa resistente l'immobile già adibito a casa coniugale, in qualità di genitore affidatario di prole maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente e, per l'effetto, porre al carico del ricorrente l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli, corrispondendo alla resistente la somma mensile pari ad € 150,00 per ciascuno degli aventi diritto; infine, procedere allo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi.

All'esito dell'udienza di comparizione personale delle parti, celebrata il data 3.07.2012, il Presidente del Tribunale, verificata la regolarità della notifica del ricorso ed avuta, inoltre, la presenza di entrambi i coniugi, assistiti dai rispettivi difensori, procedeva al prescritto tentativo di conciliazione, che riusciva vano; a scioglimento della riserva formulata all'udienza presidenziale, con ordinanza emessa fuori udienza (dep, 11.07.2012), emetteva, pertanto, i provvedimenti provvisori, con conferma di quelli di cui alla separazione; nominava, dunque, Giudice Istruttore la ██████████ e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 24.01.2013, assegnando al ricorrente termine fino al 30.10.2012 per il deposito in cancelleria di memorie integrative aventi il contenuto di cui all' art. 163, comma III, nn. 2,3,4,5 e 6 c.p.c. , ed al convenuto i termini di cui agli artt. 166 e 167 commi I e II.

In data 12.07.2012 il P.M. dichiarava di intervenire nel giudizio e riservava diritti e conclusioni.

Successivamente, concessi alle parti i richiesti termini di cui all'art.183 comma IV c.p.c. , il G.I., con ordinanza del 16.12.2013, preliminarmente osservava, in ordine al *thema decidendum*, che la domanda relativa allo scioglimento della comunione legale, spiegata dalla resistente in via riconvenzionale, era inammissibile nella sede in cui era stata formulata, attesa la diversità dei riti che caratterizza i relativi giudizi; rilevava, altresì, che doveva ritenersi inammissibile l'istanza relativa all'elargizione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni, in conseguenza della carenza di legittimazione ad agire del genitore convivente; ammetteva, dunque, le prove orali richieste dall'attore nei limiti di cui nella parte motivata del provvedimento e rinviava all'udienza del 6 febbraio 2014 per l'espletamento delle prove medesime e, dunque, all'udienza del 13.11.2014 per la p.c.

Espletate le prove testimoniali, la causa veniva, quindi, rinviata, come da calendarizzazione ex art. 81 bis disp. att. c.p.c., all'udienza del 28.01.2016 per la p.c.

A tale udienza le parti precisavano, pertanto, le proprie conclusioni riportandosi ai rispetti atti introduttivi e chiedevano termini per il deposito di memoria conclusionale.; Il G.I. riservava per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Il p.m. rassegnava le proprie conclusioni con atto scritto in data 05.02.2016, concludendo per l'accoglimento della domanda.

Passando ad esaminare il merito della controversia, si osserva previamente che la domanda di divorzio è fondata e, pertanto, merita accoglimento.

Invero, la separazione personale tra i coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di Taranto, con decreto di omologa emesso in data 15.06.2006 - cron. 4165/2006.

Dal momento della comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione personale (avvenuta in data 17 maggio 2006), non vi è più stata riconciliazione alcuna (come si evince dagli atti di causa, non smentiti da circostanze di segno diverso), sicché deve ritenersi che, in presenza delle condizioni di legge di cui all'art. 3 n.2 lett. B) L.898/1970 e succ.mod., sia ormai venuta meno in modo irreversibile la comunione di vita spirituale e materiale tra gli stessi.

Va, quindi pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, con conseguente ordine all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle relative annotazioni.

Quanto alle pronunzie accessorie, oggetto del decidere consiste nelle domande poste dall'attore e, segnatamente, volte alla corresponsione dell'assegno di mantenimento direttamente in favore dei figli maggiorenni, all'esenzione dall'obbligo di mantenimento del coniuge e alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale disposta, in sede di separazione, in favore della moglie collocataria della prole, nonché le domande formulate dalla convenuta con la spiegata domanda riconvenzionale.

Preliminarmente, quanto al profilo relativo al contributo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni ma non indipendenti economicamente, è noto che l'obbligo di mantenimento che incombe sui genitori non cessa con il raggiungimento della maggiore età del figlio, ma permane sino al conseguimento da parte dello stesso della piena autonomia economica (Cass. n. 2289/2001; n. 11828/2009; ord. 1805/2014 e sentenza 11.12.2014 - 2.2.2015 n. 1798) e che il genitore che agisce nei confronti dell'altro genitore per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di indipendenza economica, che è condizione legittimante l'azione (v. Cass. n. 16612/2010) ed oggetto di un accertamento giudiziale che può essere validamente compiuto anche mediante presunzioni.

Nella ipotesi di accertamento della insussistenza del diritto del figlio maggiorenne a percepire il detto assegno contributivo, per esempio nel caso di lamentata inerzia o di rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro da parte del figlio, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l'onere probatorio della raggiunta autonomia economica del figlio è posto a carico del genitore interessato alla estinzione della sua obbligazione nei confronti della prole, essendo egli dunque tenuto a provare (anche mediante presunzioni) che il figlio sia divenuto autosufficiente economicamente, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito sia imputabile ad un suo comportamento negligente (Cass. n. 4765/2002; Cass. n. 1830/2011; Cass. n. 7970/2013, Cass. n. 2289/2001; Cass. n. 11828/2009).

È noto, altresì, che l'interpretazione dei detti canoni giurisprudenziali va condotta secondo criteri che variano in ragione del caso concreto, dunque in relazione alle aspirazioni del figlio maggiorenne, al percorso culturale e formativo del medesimo, alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto ha indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (v., tra le tante, Cass. n. 19589/2011, n. 15756/2006).

La relativa valutazione deve essere affrontata con prudente apprezzamento "caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari", anche al fine di limitare il più possibile le ipotesi di pretese di figli maggiorenni protratte oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura "Se è vero che il giudice di merito non può prefissare in astratto un termine finale di persistenza dell'obbligo di mantenimento, il genitore obbligato è tenuto ad allegare e, ^ ove sia contestato, a dimostrare (anche in via presuntiva) di averlo posto nelle condizioni di raggiungere l'indipendenza economica, sfruttando al meglio le capacità e le competenze acquisite a conclusione del percorso formativo compiuto in sintonia con le sue aspirazioni e attitudini, salva ovviamente la possibilità per il figlio di dimostrare le specifiche ragioni, di tipo personale o economico-sociale (riferite al settore professionale prescelto), che gli hanno impedito di inserirsi nel mondo del lavoro e che giustificano la sua richiesta di prolungamento dell'obbligo genitoriale. Il rigore del suddetto onere probatorio è proporzionale all'avanzare dell'età, sino al punto di non poter essere più assolto nelle situazioni in cui quell'obbligo deve ritenersi estinto con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società. Il diritto del figlio si giustifica, infatti, all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, "tenendo conto" (e, a norma dei novellati art. 147 c.c. e art. 315 bis c.c., comma 1, "nel rispetto...") delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione. (Cass. Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-08-2014, n. 18076).

Facendo applicazione dei principi e dei criteri interpretativi citati, ritiene il Collegio che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per dichiarare l'estinzione del diritto al mantenimento della [REDACTED] oramai quasi trentenne; diversamente, all'esito dell'istruttoria espletata, non può ritenersi raggiunta l'indipendenza economica del figlio maggiorenne Thomas, per quanto di seguito si andrà ad esporre.

I testimoni escussi hanno, invero, riferito, in ordine alla figlia [REDACTED] che la medesima abbia rifiutato la possibilità lavorativa offertale dal padre a causa della esiguità della retribuzione nonché per successiva mancata assunzione regolare della medesima.

A tal proposito che la medesima convenuta sig.ra [REDACTED] riferisce "... preciso che fu proprio mio marito a contattar [REDACTED] dirle di portarsi a lavorare presso il ristorante [REDACTED] [REDACTED] dopo due giorni di lavoro non si portò più a lavorare in quel ristorante poiché gli orari di

lavoro erano dalle ore 09.00 del mattino sino alle ore 13:00 con una pausa pranzo di un'ora e quindi dalle 15:00 alle ore 01:00 di notte, il tutto con una retribuzione di € 30,00 giornalieri senza alcuna regolare assunzione.", circostanza confermata integralmente dal teste sig.ra [REDACTED]

Il principio giurisprudenziale consolidato è, come si è detto, nel senso di ritenere cessato l'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni laddove i genitori forniscano la prova che, pur essendo il figlio ormai maggiorenne in condizione di raggiungere l'autosufficienza economica, non abbia saputo o non abbia voluto, per inescusabile trascuratezza, o per discutibile scelta, o per negligenza, conseguirla (Cass.7970/13 depositata il 2 aprile 2013).

Sulla scorta, quindi, delle prove acquisite è evidente che la figlia [REDACTED] sia stata posta nelle concrete condizioni di procurarsi un lavoro, poiché avviata a tanto dal di lei padre, come peraltro confermato dai testi escussi, ma vi abbia immotivatamente rinunciato, benché avesse abbandonato gli studi intrapresi dopo il conseguimento della licenza media e non sia in possesso una particolare qualifica professionale.

Tali elementi, alla luce del contesto sociale di appartenenza della beneficiaria, delle capacità economiche degli obbligati, del titolo di studio conseguito dalla figlia, inducono il Collegio a ritenere cessato l'obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti della stessa.

Diversamente quanto al mantenimento [REDACTED] ventitreenne, questi, seppure risulta in passato aver espletato attività lavorativa presso l'officina ove è occupato il di lui padre, come confermato dai testi escussi, è tuttavia incapace di rendersi, attualmente, economicamente indipendente, a causa delle gravi patologie di cui è affetto, segnatamente a causa di una progressiva e perdurante condizione di tossicodipendenza, ed è dunque fondato il suo diritto a percepire il mantenimento, in accoglimento della domanda avanzata dalla convenuta in via riconvenzionale, apparendo evidente la impossibilità del giovane di poter efficacemente reperire e preservare un rapporto di lavoro, e necessitando, dunque, tuttora dell'apporto morale ed economico da parte di entrambe le figure parentali, anche in ragione delle cure e delle terapie occorrenti per superare le problematiche da cui è allo stato affetto.

Ai fine della determinazione dell'assegno in favore [REDACTED] la valutazione delle condizioni economiche delle parti deve essere verificata in combinato disposto con l'art. 148 c.c. (trasfuso nell'art. 316 c.c.), non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali reddituali dei coniugi; in particolare, il giudice non deve limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali le disponibilità monetarie di qualsiasi natura, le capacità professionali e tutte le potenzialità in termini di redditività, in quanto il mantenimento

dev'essere quantificato considerando non solo le esigenze dei figli, in relazione all'età e alle necessità di inserimento lavorativo e sociale, ma anche in rapporto al tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, tenore di vita determinato dalla confluenza dei redditi e delle risorse genitoriali (cfr. Corte d'App. Roma, sentenza 13/01/2012).

Ciò premesso, dovendo necessariamente disaminare tutti gli elementi di ordine economico relativi alla posizione degli obbligati, si osserva, per ciò che concerne [REDACTED] che la stessa risulta - in relazione a quanto dichiarato dalle parti e alla documentazione prodotta - percepire soltanto saltuariamente compensi, prestando attività lavorative in qualità di bracciante agricola, per un ammontare complessivo di circa € 8.957,00 (v. modello 730 redditi 2014).

Tenuto conto, dunque, delle presumibili esigenze del figlio Thomas, considerato peraltro che, come emerso dalle prove testimoniali, il padre non si esime dalla contribuzione alle spese inerenti al predetto figlio, ritiene il Collegio equo quantificare tale contributo economico in € 150,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre la corresponsione del 50% delle spese straordinarie.

In punto di assegnazione della casa familiare, la dedotta dipendenza economica del figlio [REDACTED] sua attuale collocazione presso la casa coniugale rende opportuna l'assegnazione alla madre convivente della casa coniugale, con tutti gli arredi, atteso pure che, per quanto emerso dall'escussione testimoniale, il figlio predetto, a causa delle patologie diagnosticate, riscontra evidenti difficoltà ad allontanarsi per lunghi periodi dal suo ambiente, che risulta appunto essere costituito essenzialmente dall'immobile adibito a residenza familiare.

Ed invero, il principio di diritto affermato e consolidato è quello di riconoscere la protezione della prole e dunque l'interesse prioritario dei figli minorenni o dei figli comunque economicamente non autosufficienti; ove tale requisito sia sussistente - come nel caso di specie - sussiste senz'altro il diritto a permanere presso l'abitazione familiare.

Venendo, infine, alla domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta, relativa all'attribuzione di un assegno di divorzio in suo favore, si osserva che quest'ultima ha rappresentato di non avere mezzi economici adeguati a preservare il pregresso tenore di vita poiché disoccupata, salvo l'espletamento di lavori occasionali svolti in qualità di bracciante agricola e ha negato, altresì, di avere intrapreso una relazione con altro uomo.

Contrariamente, il sig. [REDACTED] ha chiesto la revoca dell'obbligo di mantenimento posto a suo carico, deducendo la mancanza di presupposti per addivenire a pronuncia di tale diritto, attesa la indipendenza economica della moglie e, altresì, la stabile convivenza *more uxorio* da questi instaurata.

Prima di esaminare la fondatezza nel merito della domanda inerente all'assegno di divorzio, pare opportuno premettere, quanto alla natura dell'assegno in questione, alcuni cenni ai diversi orientamenti sviluppatisi in giurisprudenza ed in dottrina.

Il primo, da ritenersi allo stato assolutamente prevalente nella giurisprudenza di merito e di legittimità, privilegia l'aspetto assistenziale dell'assegno, fondato sulle condizioni economiche dei coniugi, il secondo, minoritario, riconosce all'assegno natura risarcitoria, imperniato sullo squilibrio economico derivante dal divorzio a danno del coniuge più debole e quindi sull'esigenza di ristabilire l'equilibrio patrimoniale, infine l'ultimo orientamento prende in esame il criterio compensativo, fondato sul contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi.

Tali orientamenti, nati dall'originaria formulazione dell'art. 5, 4° comma della legge 1° dicembre 1970, n. 898, successivamente avevano trovato nella prassi giurisprudenziale una sintesi, riconoscendosi all'assegno natura composita: occorre cioè tener conto di tutti e tre i criteri, anche se occorrendo, alla luce dell'atteggiarsi della singola, concreta fattispecie, poteva darsi risalto anche ad uno soltanto degli stessi criteri.

La disputa, peraltro, ha ripreso poi vigore con la sostituzione del citato 4° comma dell'art. 5 della legge 10 dicembre 1970, n. 898 con l'introduzione di quattro nuovi commi da parte della legge 6 marzo 1987, n. 74.

A seguito di tali mutamenti normativi, la giurisprudenza dominante (cfr. Cass. Civile, dapprima a Sezioni Semplici: sez. I, 17.03.1989, n. 1322 e sez. I, 04.04.1990, n. 2799, e successivamente a Sezioni Unite: 29.11.1990, n. 11489, 29.11.1990, n. 11490, 29.11.1990, n. 11491 e 29.11.1990 n. 11492) ha affermato la prevalente natura assistenziale dell'assegno divorzile, intesa come dovere di solidarietà post-coniugale ovvero come dovere giuridico di aiutare economicamente l'ex coniuge (seppure non ne restano del tutto esclusi gli altri due - risarcitorio e compensativo - criteri, da considerarsi -peraltro- ormai soltanto integrativi per la determinazione della misura dell'assegno e potendo trovare applicazione se ed in quanto il coniuge sia in una posizione economica di inferiorità, che impone l'aiuto economico dell'altro coniuge).

È incontestato, quindi, allo stato, che la concessione dell'assegno divorzile presuppone la inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, precisandosi altresì che ai fini del riconoscimento dell'assegno non è necessario un vero e proprio stato di bisogno, ma anche soltanto l'apprezzabile deterioramento delle precedenti condizioni economiche in dipendenza del divorzio.

Il giudice di merito - in applicazione dei condivisibili principi enunciati e costantemente riaffermati in materia dalla Corte di Cassazione - è pertanto chiamato ad eseguire una prima indagine, volta ad accertare l'esistenza del menzionato presupposto (inadeguatezza dei mezzi del

coniuge richiedente), ed una successiva verifica, diretta a stabilire la misura concreta dell'assegno sulla base dei criteri elencati dalla citata norma, quali le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, il reddito di entrambi e la durata del matrimonio.

L'assegno, infine, dovrà essere liquidato con riferimento alle condizioni economiche esistenti al momento della pronuncia di divorzio ed in misura sufficiente ad assicurare al coniuge richiedente un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.

Sulla base di tali premesse, configurato il diritto all'assegno come strumento volto ad assicurare al coniuge richiedente la disponibilità di quanto è necessario per godere di un tenore di vita adeguato alla pregressa situazione economico-sociale, è necessario procedere quindi ad una valutazione comparativa della situazione delle parti, verificando in particolare l'attuale posizione reddituale e patrimoniale dell'obbligato, con riferimento alle potenzialità ed alle aspettative maturate durante il matrimonio.

Va a tale ultimo riguardo rilevato, inoltre, che il necessario parametro di riferimento costituito dall'inadeguatezza dei mezzi, da raffrontare ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente o ragionevolmente fondarsi su aspettative offerte dalle condizioni economiche o professionali del coniuge durante il matrimonio, comporta che nell'individuazione di tali aspettative debba tenersi conto delle prospettive di miglioramenti economici maturate nel corso del matrimonio che trovino radice nell'attività all'epoca svolta, nel tipo di qualificazione professionale e della collocazione sociale dell'onerato, così da includere nel detto parametro di riferimento quegli incrementi delle condizioni patrimoniali dell'ex coniuge che si configurano come ragionevole sviluppo di situazioni e aspettative presenti durante il matrimonio.

Dunque, il presupposto del diritto all'assegno, trovando la propria *ratio* nel dovere di solidarietà post coniugale e necessita della verifica della esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontate ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio.

Per quanto concerne l'estinzione del diritto all'assegno divorzile, notoriamente essa si determina con il passaggio del coniuge beneficiario a nuove nozze, con il decesso di quest'ultimo, per il venire meno dei presupposti di legge in premessa rassegnati (ex art. 5 della Legge 898/1970) e, da ultimo, secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale, per effetto della instaurazione di un nuovo rapporto familiare di fatto dalla parte a cui era stato attribuito tale diritto.

Ed invero, venendo all'esame del primo motivo dedotto dal ricorrente a fondamento della sua domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, inerente alla incidenza della relazione instaurata [REDACTED] con altro uomo sul beneficio assistenziale, è dunque necessario stabilire previamente se ed in quale misura tale circostanza sia idonea ad influire sulla percezione dell'assegno divorzile.

Secondo un indirizzo giurisprudenziale più restrittivo, che pare tuttavia essere superato dal più recente orientamento, la mera convivenza non giustificherebbe, di per sé, la perdita dei diritti economici che derivano dal matrimonio, bensì andrebbe ad incidere esclusivamente sulla quantificazione del contributo economico, posto che *"il carattere precario del rapporto di convivenza more uxorio consente di considerare gli eventuali benefici economici che ne derivino, idonei ad incidere unicamente sulla misura dell'assegno in quanto, proprio in considerazione di detta precarietà, è destinato ad influire solo su quella parte dell'assegno volto ad assicurare quelle condizioni minime di autonomia giuridicamente garantite che l'art. 5 della legge sul divorzio ha inteso tutelare finché l'avente diritto non contragga un nuovo matrimonio. Né la nascita di una figlia può considerarsi idonea a mutarne, sotto il profilo giuridico, la natura, potendo solo di fatto cementare l'unione ma non dar luogo all'insorgenza di diritti ed obblighi in quanto il soggetto economicamente più debole non acquisisce quel grado di tutela necessario a giustificare la perdita dei diritti di carattere economico derivanti dal matrimonio"* (Cass. civ. 22 gennaio 2010 n. 1096).

Interpretazione oramai consolidata della S.C. in tema di assegno di mantenimento e divorzile, l'instaurazione di una relazione di convivenza stabile da parte del coniuge avente diritto dell'assegno divorzile incide nel senso di determinare la sospensione (cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 11 agosto 2011 n. 17195) ovvero la revoca definitiva (tra le più recenti, la S. C. con sentenza n. 6855 del 3 aprile 2015) del diritto a percepire l'assegno in questione, venendo meno lo stesso presupposto per la valutazione circa la debenza dell'assegno, ovvero il parametro dell'adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante il periodo di convivenza matrimoniale (v. Cass. 12 marzo 2012 n. 3923).

La Suprema Corte ha precisato, invero, che la nuova convivenza è idonea ad escludere l'attribuzione dell'assegno divorzile o a giustificarne la revoca laddove non si traduca in una mera relazione del coniuge con altra persona, posto che quest'ultima non incide di per sé direttamente sull'assegno, ma che soltanto qualora si sia manifestata in un rapporto di convivenza che abbia assunto i connotati di stabilità e continuità in quanto i conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita in comune, analogo a quello che contraddistingue la famiglia fondata sul matrimonio, dunque soltanto nella ipotesi in cui essa convivenza si consolidi mediante la costituzione di una vera e propria famiglia di fatto, si giustificherebbe la revisione delle condizioni di cui alla separazione o al divorzio (v. Cass. 17195/11 e, in senso conf. Tribunale,

Lamezia Terme, sez. civile, decreto 01/12/2011: "Non può considerarsi equo che il medesimo "tenore di vita" osservato in costanza di matrimonio debba essere assicurato solo al beneficiario dell'assegno, rischiando di compromettere, invece, le capacità economiche e, conseguentemente, le possibilità di una vita dignitosa all'onerato, in presenza di condizioni che giustificherebbero una riduzione o una revoca dell'assegno stesso. (...) l'instaurazione di una famiglia di fatto, quale rapporto stabile e duraturo di convivenza, attuato da uno degli ex coniugi, rescinde ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa convivenza matrimoniale e, di conseguenza, il presupposto per la riconoscibilità, a carico dell'altro coniuge, di un assegno di mantenimento);

Ciò premesso, pur ritenendo il Collegio di conformarsi a tale ultimo orientamento giurisprudenziale, appare necessario valutare, previamente, se effettivamente ricorre, nel caso di specie, una relazione *more uxorio* che sia stata instaurata dalla odierna convenuta con altro uomo e, in secondo luogo, se detta relazione possa ritenersi connotata da quei parametri che sono propri della "famiglia di fatto", da intendersi, dunque, non come mera convivenza tra soggetti legati da un rapporto di tipo sentimentale, ma come vera e propria "famiglia", portatrice di valori di stretta solidarietà, di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni componente, e di educazione e istruzione dei figli, che trova un riconoscimento nell'art. 2 della Costituzione.

In merito si osserva che le prove orali espletate, e segnatamente le prove testimoniali e l'interrogatorio formale deferito alle parti, consentono di ritenere provata la stabile convivenza [redacted] con altro uomo.

Ed invero, mentre i testimoni addotti da parte convenuta hanno smentito tale assunto, riferendo, al contrario, che tra [redacted] vi fosse esclusivamente un rapporto di amicizia [redacted] invero che "non è vera la circostanza sub. 5 della memoria di parte ricorrente del 10.06.203. Il sig. [redacted] è un caro amico della sig.ra [redacted] caro amico di famiglia, preciso che la nostra conoscenza dura da oltre dieci anni" e, proseguendo, "...preciso che i [redacted] abita presso l'abitazione del padre [redacted] [redacted] riferisce "... posso dire che il sig. [redacted] è un amico della sig.ra [redacted] anche nostro, il [redacted] ha abitato in [redacted] con il padre finchè questi era vivo. Dalla morte del padre non so dove abiti (...) posso dire che [redacted] frequenta l'abitazione della sig.ra [redacted] e anche la mia. Spesso viene a pranzo e a cena da entrambe (...)", circostanze integralmente confermate dall'altro teste escusso, sig.ra [redacted] germana di parte convenuta), i testimoni addotti da parte attrice, sig.ri [redacted] riferiscono di avere visto effettivamente il sig. [redacted]

Il [redacted], la cui particolare attendibilità deriva dall'essere soggetto indifferente ai fatti di causa, dichiara di avere eseguito dei lavori, in qualità di idraulico, presso la casa coniugale, ravvisando spesso la presenza [redacted] e di avere visto lo stesso e la convenuta in

atteggiamenti intimi ed affettuosi "cioè mano nella mano o abbracciati"; riferisce altresì che allorquando si era recato presso l'immobile coniugale per motivi di lavoro, aveva avuto modo di constatare, per due volte, la presenza in casa [REDACTED] Lui ci ha aiutato ad eseguire i lavori, ha rimesso a posto le cose rimosse per eseguire i lavori, entrava ed usciva dalle stanze come se fosse casa sua".

L'altro teste addotto da parte attrice, sig. [REDACTED], ha dichiarato di aver avuto modo di notare, in occasione del decesso del padre del Tarasco, i manifesti mortuari affissi nel paese, sui quali, affianco al nome [REDACTED] vi era la dicitura "la [REDACTED]".

Orbene, all'esito delle prove orali svolte, appare provata la costituzione di una stabile convivenza *more uxorio* nei termini in premessa rassegnati, tali da costituire, secondo l'insegnamento della S.C., valido presupposto per la revoca dell'assegno divorzile (*Questa Corte, con giurisprudenza ormai consolidata, (tra le altre, Cass. N. 17195 del 2011), ha chiarito che l'espressione "famiglia di fatto" non consiste soltanto nel convivere come coniugi, ma indica prima di tutto una "famiglia", portatrice di valori di stretta solidarietà, di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni componente, e di educazione e istruzione dei figli. In tal senso, si rinviene, seppur indirettamente, nella stessa Carta Costituzionale, una possibile garanzia per la famiglia di fatto, quale formazione sociale in cui si svolge la personalità dell'individuo, ai sensi dell'art. 2 Cost. Ove tale convivenza assuma dunque i connotati di stabilità e continuità, e i conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita in comune (analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio): come già si diceva, potenziamento reciproco della personalità dei conviventi, e trasmissione di valori educativi ai figli (...) la mera convivenza si trasforma in una vera e propria "famiglia di fatto" (Cass. 3 aprile 2015 n. 6855, rel. Dogliotti).*

Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrono, nel caso di specie, i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della sig.ra [REDACTED] avendo la stessa instaurato uno stabile rapporto di convivenza con altro uomo, con l'effetto che va revocato l'assegno divorziale riconosciuto provvisoriamente .

Ricorrono, infine, i presupposti, in relazione alla natura del giudizio e al convergente interesse delle parti allo scioglimento del vincolo coniugale, per pronunciare l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta [REDACTED] avverso [REDACTED] con ricorso depositato in data 18.II.2011, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:

1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi sigg.ri [REDACTED]

16.02.1967, in

2)ordina al competente ufficiale di stato civile di provvedere alla annotazione della presente sentenza;

3) pone a carico del sig. [redacted] l'obbligo di corrispondere in favore del figlio [redacted] l'assegno di mantenimento che determina in € 150,00 mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché l'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie;

4) assegna la casa coniugale alla resistente, sig.ra [redacted] con tutti gli arredi ivi presenti;

5) rigetta ogni altra domanda;

6) spese compensate.

Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile in data 17.06.2016.

Il Presidente

Il Giudice Est.

[Handwritten signature]
7-7-16
DEPOSITATA OGGI
BANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI TARANTO
IL FUNZIONARIO GIOVANNINO
Dr. Rocco CACCIATORE

7.7.16

FATTO ANNI
FATTO ANNI
FATTO ANNI

Ufficio Giudiziario
Ass. Camino